

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **L'interesse all'impugnazione deve sussistere anche al momento della decisione.**

*L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 c.p.c., va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame, ossia alla sussistenza di un interesse identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non già di un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica; al contempo è stato altresì condivisibilmente affermato che l'interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse.*

## **Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza, sentenza del 11.3.2014, n. 5581**

*...omissis...*

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che il provvedimento d'appello avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione deve assumere, oltre alla sostanza, anche la forma della sentenza, essendo regolato dalla disciplina generale, ed insta, assumendo trattarsi di questione di particolare importanza, per l'enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità del provvedimento impugnato, dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto ammissibile il rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, anzichè quello di cui all'art. 28 Statuto dei Lavoratori. Con il terzo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 210 del 2003, art. 5, comma 2, la ricorrente deduce che presupposto della legittimazione del sindacato a tutelare i propri iscritti contro episodi di discriminazione è che i soggetti discriminati non siano individuabili, laddove, nel caso di specie, erano individuabili (e addirittura identificati sulla base della documentazione prodotta ex adverso) i lavoratori affiliati alla FIOM al gennaio 2011.

Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che la normativa italiana di cui al D.Lgs. n. 216 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, laddove fa riferimento alle "convinzioni personal?", deve essere letta alla luce delle previsioni della predetta direttiva; nell'art. 1 di quest'ultima, il riferimento alle "convinzioni personali", strettamente collegato alla "religione", comporta che la prima locuzione si riferisce non a qualsiasi convinzione di natura ideologica, bensì a quel credo individuale assimilabile, per la sua particolare coerenza e pervasività, ad una fede religiosa; dal che discende che le "convinzioni personal?" non possono essere ritenute diverse da quelle basate su determinate credenze religiose o ad esse assimilabili e non si riferiscono quindi alle opinioni personali di natura politica o di altro genere.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 6 del TUE e 16 della Carta Europea dei diritti fondamentali con riferimento ai provvedimenti adottati nella ordinanza impugnata in relazione ai disposti obblighi di assunzione, assumendone la contrarietà con il diritto dell'impresa di dimensionarsi in ragione delle proprie esigenze produttive.

Rispetto al quarto e al quinto motivo la ricorrente avanza inoltre richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Con il sesto motivo, denunciando violazione di plurime norme di diritto, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia fondato la propria decisione su un modello statistico erroneamente condiviso, benchè basato su dati certamente errati e parziali, negando al contempo l'ammissibilità e rilevanza delle prove liberatorie offerte da essa ricorrente.

Con il settimo motivo la ricorrente deduce che la Corte territoriale, con le statuizioni relative ai disposti obblighi di assunzione, ha violato il diritto dell'imprenditore, desumibile dall'art. 41 Cost., di dimensionare secondo valutazioni discrezionali il proprio organico.

...omissis.... Con il decimo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 3 e 41 Cost., deduce che l'appello incidentale della FIOM, oltre che inammissibile, avrebbe dovuto essere dichiarato infondato, perchè l'ordine di assunzione dei lavoratori nominativamente indicati ha violato il diritto dell'imprenditore di dimensionare secondo valutazioni discrezionali il proprio organico e di individuare fra gli aventi diritto quelli muniti delle capacità tecnico

- professionali richieste nell'organizzazione produttiva. Con l'undicesimo motivo la ricorrente denuncia violazione di plurime norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, in ordine alla disposta condanna all'assunzione dei lavoratori nominativamente indicati, non essendo stata fornita la dimostrazione del perchè tali lavoratori fossero non solo iscritti alla xxxx, ma dovessero rientrare nella quota di lavoratori di tale sindacato destinata all'assunzione. Con il dodicesimo motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., commi 1 e 2, la ricorrente deduce che l'errata ricostruzione dei fatti integranti la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere con l'appello incidentale della FIOM ha, simultaneamente, comportato la violazione della regola di giudizio contenuta nella normativa rubricata.

2. E' logicamente preliminare la disamina dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, svolta dalla controricorrente nella memoria illustrativa.

2.1 Al riguardo, in base alla documentazione prodotta dalle parti (ammissibile siccome pertinente alla valutazione dell'ammissibilità del ricorso, giusta la previsione dell'art. 372 c.p.c.), risulta che, con atto del 26.2.2013 (successivo alla notifica del ricorso) e con efficacia dal 1.3.2013, xxxxxx" e quindi, fra l'altro, lo stabilimento interessato alle assunzioni per cui è causa; nel medesimo atto di cessione è previsto, per quanto qui specificamente rileva, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., i rapporti di lavoro con i dipendenti (elencati in apposito allegato) sarebbero continuati con la Società cessionaria.

Risulta inoltre che uno dei difensori ...omissis...2.2 La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 c.p.c., va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame, ossia alla sussistenza di un interesse identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non già di un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica (cfr, ex plurimis, Cass., 3472/1999; 13091/2003; 15623/2005; 9877/2006; 1755/2006; 11844/2006); al contempo è stato altresì condivisibilmente affermato che l'interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 25278/2006).

2.3 Nel caso di specie, avuto riguardo al contenuto della domanda e delle conseguenti statuizioni rese nell'ordinanza impugnata deve rilevarsi che:

- l'azione svolta non è di mero accertamento, bensì diretta ad ottenere l'effetto concreto, in relazione alle assunzioni presso la stabilimento ...omissis...

- stante il contenuto specifico di tali statuizioni, non rileva pertanto, ai fini della vantazione della permanenza dell'interesse all'impugnazione, che la FIP, com'è pacifico, continui ad esistere, anche dopo la cessione del complesso aziendale, quale soggetto dotato di autonoma personalità giuridica.

Deve allora convenirsi che la FIP, non essendo più proprietaria dello stabilimento presso il quale avrebbero dovuto essere effettuate le ulteriori

assunzioni di affiliati alla xxx ovvero presso il quale già siano state effettuate le assunzioni dei lavoratori nominativamente indicati, non ha più alcun concreto ed attuale interesse alla rimozione delle statuizioni rese nell'ordinanza impugnata, posto che:

- in alcun modo potrà conseguire un pregiudizio dal mantenimento presso il suddetto stabilimento dei lavoratori assunti (che erano, prima dell'assunzione, dipendenti dell'xxx e che tali sono tornati ad essere a seguito della cessione);
- non potrà procedere ad ulteriori assunzioni presso il medesimo stabilimento di altri dipendenti della xxx
- non potrà conseguentemente essere ulteriormente destinataria dell'ordine di cessare dal ritenuto comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti.

Nè, in senso contrario, potrebbe ritenersi un perdurante interesse alla caducazione della ritenuta discriminazione sotto il profilo del possibile conseguente assoggettamento ad una domanda di risarcimento degli ulteriori danni che, in forza di tale discriminazione, potrebbero essere derivati, posto che tale domanda è stata respinta con la pronuncia impugnata e che tale statuizione di rigetto, in difetto di impugnazione, è ormai coperta dal giudicato. Del tutto generiche risultano poi le osservazioni svolte nella discussione orale circa la possibile rilevanza della ritenuta discriminazione in relazione ad altre iniziative giudiziarie (di cui, come si assume, una sarebbe già in corso), non essendo stato precisato, e tanto meno comprovato, il contenuto di dette iniziative, come tali insuscettibili di valutazione in ordine alla loro pertinente concretezza.

Va pertanto riconosciuta la fondatezza dell'eccezione all'esame, con conseguente declaratoria dell'inammissibilità del ricorso.

3. In relazione al primo motivo di ricorso il Collegio non ravvisa la particolare importanza della questione ivi sollevata, onde non è luogo all'enunciazione del relativo principio di diritto.

4. Attese le ragioni del decidere, fondate su circostanze fattuali sopravvenute alla proposizione del ricorso, ed avuto altresì riguardo alla complessità delle questioni ivi svolte, le spese vanno compensate fra le parti costituite, non essendo invece luogo a provvedere al riguardo, in carenza di attività difensiva, quanto alle parti rimaste intime.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese fra le parti costituite; nulla sulle spese quanto alle parti rimaste intime.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2014